



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 31/01/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 25 gennaio 2013, n. 25**

Esecuzione giudicato di cui alle sentenze T.A.R. Puglia Bari n. 1071 del 30/05/2012 e n. 1998 del 27/11/2012. Revoca Determinazione dirigenziale n. 353 del 05/11/2007 avente ad oggetto "ATI Costruzioni Crescente srl e GEA soc. coop.va" via S. Antonio n. 23, Barletta. Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/04 e s.m.i. per la realizzazione di una R.S.A. nel comune di Margherita di Savoia" - Riavvio istruttoria richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 del Comune di Canosa di Puglia su istanza della Community Care s.r.l. di autorizzazione alla realizzazione in Canosa di Puglia di una struttura residenziale e semiresidenziale denominata Residenza Sanitaria Assistenziale "San Giuseppe".

### **IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 353 del 05/11/2007, avente ad oggetto "ATI Costruzioni Crescente srl e GEA soc. coop.va" via S. Antonio n. 23, Barletta. Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/04 e s.m.i. per la realizzazione di una R.S.A. nel comune di Margherita di Savoia", questo Servizio ha reso parere favorevole in ordine alla verifica di compatibilità di cui all'art. 7 della L.R. n. 8/2004 per la realizzazione nel comune di Margherita di Savoia di una Residenza Sanitaria Assistenziale "con n. 70 (settanta) posti-letto, da parte della ATI Costruzioni Crescente srl e GEA Soc. coop.va con sede in Barletta alla via S. Antonio n. 23"

Con nota prot. n. 24/4475/Coord del 07/10/2009, in riscontro ad un atto di invito e diffida a provvedere per conto della Community Care s.r.l. questo Servizio ha precisato che "La richiesta di rilascio di parere favorevole della verifica di compatibilità, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione in via Santa Lucia 29/c di una R.S.A. denominata "San Giuseppe con dotazione di n. 60 p.l. oltre a 10 p.l. per Centro diurno Alzheimer, non è accoglibile atteso che il fabbisogno per tale attività sanitaria, così come individuato dall'art. 8 comma 2 lett. a) della L.R. n. 26 del 9/8/0, è stato interamente soddisfatto. All'uopo si precisa che, a fronte di una popolazione di n. 386.489 abitanti (ex L.R. n. 11/05) si sviluppano n. 213 p.l. di R.S.A. così suddivisi: n. 153 p.l. di R.S.A., n. 39 p.l. di Alzheimer e n. 21 di centro diurno assegnati a n. 2 RSA già in attività e a n. 1 RSA per la quale è stata rilasciata verifica di compatibilità con D.D. n. 353 del 5/11/2007 al Comune di Margherita di Savoia".

Successivamente tale nota recante il diniego di verifica di compatibilità è stata impugnata dalla Community Care s.r.l. davanti al T.A.R. Puglia Bari, il quale si è pronunciato con sentenza n. 1071 del 30/05/2012, accogliendo il ricorso proposto da quest'ultima e per l'effetto annullando la citata nota di diniego prot. n. 24/4475/Coord del 07/10/2009 sulla base delle seguenti considerazioni in fatto e diritto: "... Le argomentazioni appena esposte impongono di concludere: - che la novella normativa può definirsi ispirata da un principio di diritto di cui essa rappresenta l'attuazione in termini non innovativi ma ricognitivi; - che, benché le previsioni puntuali in essa contemplate (cioè il termine biennale di validità) non possano rappresentare parametro di legittimità dei pareri rilasciati prima della modifica normativa, tuttavia, esigenze di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento sanitario regionale, impongono di ritenere che l'amministrazione regionale, pur prima della introduzione della novella, dovesse verificare, in fase istruttoria delle nuove istanze, lo stato di attuazione di quelli già rilasciati, esaustivi del fabbisogno provinciale e per ciò preclusivi. Dunque, il precipitato logico della corretta interpretazione del dato normativo ante novella è da individuarsi nel principio di diritto, coerente con i canoni della buona amministrazione e ragionevolezza, secondo cui l'amministrazione regionale, anche prima della novella dell'art. 7 L.R. n. 8/2004 - che ha introdotto il termine biennale di validità - doveva, comunque, valutare, in sede di diniego di un parere di compatibilità determinato dalla saturazione del fabbisogno sanitario in ragione di un pregresso parere positivo di compatibilità (ipotesi ricorrente nel caso di specie), lo stato di

attuazione della struttura destinataria del precedentemente parere favorevole (con ciò valutando se il parere fosse stato seguito dall'effettivo rilascio dell'autorizzazione comunale, nonché lo stato della pratica edilizia finalizzata alla realizzazione della struttura, l'eventuale stato di avanzamento dei lavori di esecuzione, comparando i presumibili tempi di realizzazione delle due strutture), giungendo a far uso dei propri poteri di autotutela decisoria avverso il parere pregresso, laddove avesse verificato che lo stato attuativo della struttura fosse incompatibile con un pronto ed effettivo soddisfacimento del fabbisogno sanitario.

Tale ipotesi senz'altro ricorre nel caso sottoposto all'esame del Collegio, in cui con l'istruttoria è stato verificato lo stato di (in)attuazione del progetto afferente al comune di Margherita di Savoia e si è accertato che, al momento, la struttura è così lontana dall'edificazione che non solo l'area non era stata, alla data della verifica, ancora cantierizzata, ma non era stato neppure richiesto il relativo titolo edilizio. Il negato parere di compatibilità del 7.10.2009 prot. 24/4475/coord. della Regione Puglia, in ragione, dunque, della fondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo va annullato per difetto di istruttoria inerente allo stato di attuazione della struttura oggetto del pregresso parere n.353/2007.”; e concludendo: “A fini conformativi dell'operato dell'amministrazione regionale ed in ragione del consueto apporto collaborativo di questo Tar con le amministrazioni soggette alla sua giurisdizione, nonché per evitare futuro contenzioso, il Collegio non può esimersi dal chiarire che, alla luce della normativa sopravvenuta (art. 7, co 2 bis L.R. 8/2004) - divenuta ormai applicabile - il pregresso parere n. 353/2007 ha perso ogni efficacia, sicché, in sede di riedizione del potere amministrativo conseguente all'annullamento del negato parere di compatibilità del 7.10.2009 prot. 24/4475/coord., l'amministrazione regionale dovrà tenere conto della sopravvenuta non completa soddisfazione del fabbisogno sanitario relativo alle RSA nella provincia BAT. L'amministrazione regionale, peraltro, dovrà pronunciare sull'istanza della parte ricorrente con assoluta sollecitudine, posto che la società richiedente ha già atteso ben oltre il termine normativamente previsto per il rilascio dello stesso”.

Con nota AOO/081/2467/APS1 del 13/07/2012, in esecuzione della sopra citata sentenza ed in riscontro all'atto di invito e diffida da parte della Community Care “al ritiro in autotutela della determinazione dirigenziale n. 353/2007” e “al rilascio in favore della Community Care del parere di compatibilità per la realizzazione di una RSA nel comune di Canosa di Puglia, tenuto conto, come rilevato dal TAR, della mancata soddisfazione del fabbisogno di R.S.A. nella provincia BAT al momento della presentazione dell'istanza di parere di compatibilità datata 27/11/2008”, questo Servizio ha tenuto a precisare che: “Il T.A.R. Puglia di Bari ha ommesso di considerare che “la novella normativa” citata in motivazione, con la quale è stato introdotto il termine di validità biennale del parere di compatibilità, è stata oggetto, a sua volta, di ulteriore “novella” da parte dell'art. 41 L.R. n. 38 del 30.12.2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), in base al quale “i termini di cui all'articolo 4 (Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 8/2004), comma 1, lettera f), della l.r. 4/2010 sono prorogati al 31 dicembre 2012” e che, pertanto, il parere di compatibilità rilasciato dalla Regione in favore dell'A.TI. Crescente Costruzioni s.r.l. e GEA Soc. Coop. con D.D. n. 353/2007 non può ritenersi ad oggi privo di effetti, come invece è stato ritenuto dallo stesso TAR. Tale evidenza normativa, ignorata dal Giudice amministrativo, e la conseguente perdurante efficacia del suddetto parere sino al 31/12/2012, da una parte non consente allo scrivente Servizio, sino a quest'ultima data, un pronunciamento diverso da quello reso attraverso il parere negativo annullato con la sentenza in oggetto, dovendosi considerare attualmente immutato il fabbisogno regionale di RSA; dall'altra, impedisce l'esercizio di quel potere di autotutela decisoria richiamato dal Giudice amministrativo (nei confronti del parere reso con la D.D. n. 353/2007) e richiesto ante novella dai canoni di buona amministrazione e ragionevolezza, in quanto la ponderazione e l'equo temperamento degli interessi pubblici (tra i quali quello al “pronto ed effettivo soddisfacimento del fabbisogno sanitario”) e privati coinvolti in quella sede è stata oramai effettuata sul piano normativo dal Legislatore regionale, dapprima con l'introduzione del termine biennale di validità del parere di compatibilità regionale di cui all'art. 7, co 2-bis della L.R. 8/2004 come modificata con L.R. 4/2010 e,

successivamente, con la proroga di tale termine al 31/12/2012 ex art. 41 L.R. n. 38/2011, eliminando ogni margine di valutazione discrezionale in proposito. Per quanto innanzi, anche in riscontro all'atto di invito e diffida dello Studio legale in indirizzo del 31/05/2012 con il quale si sollecita l'esecuzione della sentenza in oggetto, lo scrivente Servizio comunica di non poter dare corso al ritiro della Determinazione dirigenziale n. 353/2007 recante parere di compatibilità nei confronti dell'A.T.I. Crescente Costruzioni s.r.l. e GEA Soc. Coop., essendo quest'ultimo ancora valido ed efficace per effetto della citata proroga ex lege fino al 31/12/2012 e, conseguentemente, di non poter procedere, fino alla medesima data del 31/12/2012, al rilascio in favore della Community Care S.r.l. del richiesto parere di compatibilità per la realizzazione di una R.S.A. nel Comune di Canosa di Puglia. Si invita tuttavia il Comune di Margherita di Savoia, che legge per conoscenza, a notiziare tempestivamente lo scrivente Servizio in ordine allo stato di attuazione dell'intervento edilizio in oggetto. Ad avvenuto decorso del predetto termine temporale del 31/12/2012, in caso di mancata realizzazione della R.S.A. in parola sul territorio di Margherita di Savoia, lo scrivente Servizio procederà alla valutazione della richiesta di parere di compatibilità inoltrata dal Comune di Canosa per la realizzazione sul proprio territorio di una R.S.A. da parte della Community Care S.r.l. Tale valutazione avverrà sulla base del fabbisogno regionale per la tipologia di struttura di cui trattasi, definito da ultimo con L.R. n. 2/2011 - "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2011."

Su ricorso della Community Care srl per ottemperanza alla sopracitata sentenza n. 1071 del 30/05/2012 e per la dichiarazione di inefficacia (nullità) dell'anzidetta nota di questo Servizio AOO/081/2467/APS1 del 13/07/2012, con sentenza n. 1998 del 27/11/2012, comunicata in via amministrativa il 06/12/2012, il T.A.R. Bari, in accoglimento del ricorso, ha ribadito che "il principio affermato dalla sentenza consiste, sotto il profilo conformativo, nell'obbligo della Regione di valutare, in sede di riedizione del potere consultivo, lo stato di attuazione della struttura da realizzarsi nel comune di Margherita di Savoia, restandole precluso di negare nuovamente il parere di compatibilità richiesto dalla Community Care srl, in ragione del pregresso parere favorevole rilasciato in favore della controinteressata R.TI. Costruzioni Crescente S.r.l., senza una concreta valutazione, in fase istruttoria, dell'effettivo stato di realizzazione di quest'ultimo progetto, mai neanche iniziato, stante la mancata richiesta del relativo permesso di costruire. [...] L'intervenuta proroga del termine di efficacia del parere n. 353/2007, ad opera della L.R. 38/2011, non incide affatto, come ritenuto, sull'obbligo conformativo sopraindicato, in quanto la ritenuta intervenuta inefficacia del parere n. 353/2007 aggiunge solo un elemento ulteriore (in chiave di evidente semplificazione), all'obbligo già chiaramente indicato, di esprimere il parere di compatibilità richiesto dalla Community care srl, valutando se la struttura concorrente da realizzarsi nel comune di Margherita di Savoia fosse effettivamente in fase di attuazione. D'altronde, nella comparazione degli opposti interessi, risulta indubbiamente prevalente l'interesse pubblico di assicurare l'erogazione di prestazioni in misura adeguata al fabbisogno sanitario dell'utenza e quindi assume carattere recessivo l'interesse privato della controinteressata R.T.I. Costruzioni Crescente S.O., che non si era in alcun modo attivata per la realizzazione della prevista struttura sanitaria ed anzi non aveva neanche chiesto il relativo titolo edilizio, determinando in tal modo un evidente vulnus del diritto alla salute ex art. 32 cost. della popolazione locale.", assegnando all'Amministrazione regionale il termine di trenta giorni dalla comunicazione per l'esecuzione della sentenza n. 1071/2012.

Preso atto dello stato di "(in)attuazione" della R.S.A nel comune di Margherita di Savoia da parte della ATI Costruzioni Crescente srl e GEA soc. coop.va, accertato nel giudizio di cui alla citata sentenza n. 1071/2012 per il tramite del Verificatore nominato dal T.A.R. con sentenza non definitiva n. 1437 del 16/09/2011.

Preso, altresì, atto che il fabbisogno regionale di RSA - di fatto - ad oggi nel territorio dell'ASL BT risulta ancora insoddisfatto per n. 70 posti letto, per effetto della mancata realizzazione della RSA oggetto della verifica di compatibilità di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 353 del 05/11/2007.

Ritenuto non sussistente l'obbligo di comunicare, al comune di Margherita di Savoia e alla ATI Costruzioni Crescente srl e GEA soc. coop.va", l'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'articolo 7 della L. n. 241/90 e s.m.i., in quanto già pienamente a conoscenza delle vicende che in questa sede conducono all'adozione - in ottemperanza a giudicato amministrativo - della suddetta revoca, con possibilità di far valere le proprie ragioni in contraddittorio.

Pertanto, alla luce degli dei principi sanciti nelle sentenze sopra richiamate e delle circostanze di fatto surriferiti, in esecuzione delle medesime pronunce, si propone:

1. di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 353 del 05/11/2007 avente ad oggetto "ATI Costruzioni Crescente srl e GEA soc. coop. va" via S. Antonio n. 23, Barletta. Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/04 e s.m.i. per la realizzazione di una R.S.A. nel comune di Margherita di Savoia";
2. conseguentemente, riavviare l'istruttoria in ordine alla richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 del comune di Canosa di Puglia inoltrata a questo Servizio in data 27/11/2008, in seguito all'istanza della Community Care s.r.l. di autorizzazione alla realizzazione in Canosa di Puglia alla via Santa Lucia 29/c di una struttura residenziale e semiresidenziale denominata Residenza Sanitaria Assistenziale "San Giuseppe" con dotazione di n. 60 p.l. oltre a 10 p.l. per Centro diurno Alzheimer, tenendo conto del fabbisogno regionale in RSA così come sopra rilevato.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

#### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio 1

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE  
SANITARIA DELL'ASSESSORATO ALLE  
POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate che qui si intendono integralmente riportate;

Letta la proposta formulata dall'A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti.

DETERMINA

- Di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 353 del 05/11/2007 avente ad oggetto “ATI Costruzioni Crescente srl e GEA soc. coop.va” via S. Antonio n. 23, Barletta. Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/04 e s.m.i. per la realizzazione di una R.S.A. nel comune di Margherita di Savoia”;

- e, conseguentemente, riavviare l’istruttoria in ordine alla richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 del comune di Canosa di Puglia inoltrata a questo Servizio in data 27/11/2008, in seguito all’istanza della Community Care s.r.l. di autorizzazione alla realizzazione in Canosa di Puglia alla via Santa Lucia 29/c di una struttura residenziale e semiresidenziale denominata Residenza Sanitaria Assistenziale “San Giuseppe” con dotazione di n. 60 p.l. oltre a 10 p.l. per Centro diurno Alzheimer, tenendo conto del fabbisogno regionale in RSA così come sopra rilevato.

- Di notificare il presente provvedimento:

- Al Sindaco del Comune di Margherita di Savoia;
- Al Sindaco del Comune di Canosa di Puglia;
- Al Legale Rappresentante della ATI Costruzioni Crescente srl e GEA soc. coop.va” via S. Antonio n. 23, Barletta.
- Al Legale Rappresentante della Community Care s.r.l. c/o lo Studio Legale DIDONNA, via Calefati 61/A - 70121 BARI
- Al Direttore Generale della ASL BT;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini

---